

Ordinanza N°07/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°633 in data 08/01/2019, con cui la

COLETTO S.r.l. ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che

disciplini la circolazione stradale sottostante la bretella di collegamento

Tronchetto – ponte della Libertà, allo scopo di effettuare i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture della terrazza denominata

"ex consorzio Lidotel";

VISTA: la nota in data 07/01/2019 dell'Autorità di sistema portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che la strada in questione rientra nel novero delle strade portuali aperte

alla pubblica circolazione;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984 in data 26/03/1984 e n°150/2009 in data

01/10/2009, così come modificate/integrate successivamente, con le quali

sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la

circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree portuali;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. ("Nuovo

Codice della Strada");

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione del presente provvedimento **fino al giorno 19/04/2019** la COLETTO S.r.I. svolgerà i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture della terrazza denominata "ex consorzio Lidotel", ubicata all'inizio del ponte della Libertà (S.S. 11), lato sinistro. L'intervento in parola comporterà il restringimento e la chiusura temporanea

alternata delle carreggiate della bretella Colombuola, comunque adeguatamente segnalate *in loco* da movieri.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" la regolamentazione della circolazione veicolare in coincidenza delle aree sottostanti la bretella di collegamento Tronchetto – ponte della Libertà è soggetta ad una temporanea modifica, con chiusura alternata delle carreggiate opportunamente segnalata *in loco* (orizzontalmente e verticalmente) e regolata da movieri. Nel tratto di strada interessato dai lavori sono vietate la sosta e la fermata.

Articolo 2

La Ditta esecutrice dei lavori deve effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
- 2. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
- 3. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- predisporre un percorso sicuro per i pedoni e impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
- 5. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, in ragione del loro ufficio;
- 6. durante l'eventuale esecuzione dei lavori notturni predisporre un adeguata illuminazione dell'area;
- 7. assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico, con particolare riferimento a quelli provenienti o diretti all'area portuale;

8. al termine dei lavori provvedendo a ripristinare il regolare o ordinario assetto di percorribilità delle carreggiate in questione.

Articolo 3

Il presente provvedimento, sulla scorta del nulla osta all'occupazione del sedime demaniale marittimo all'uopo rilasciato dall'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, disciplina esclusivamente la circolazione veicolare/pedonale in occasione dell'intervento di che trattasi e non esonera la Società committente/esecutrice dalla preventiva acquisizione di tutti gli atti di assenso – comunque denominati – previsti dalle normative vigenti e applicabili in materia.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii.. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative